

COMUNE DI NIBIONNO

PROVINCIA DI LECCO

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PERSONALE
COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI
ANNI 2015 - 2016 - 2017

Il giorno quindici del mese di marzo dell' anno duemiladiciotto a seguito:

- dell' ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo, sottoscritta in data 19 dicembre 2017 dalla delegazione trattante di parte pubblica, dalla RSU e dalla delegazione trattante di parte sindacale;
- della certificazione, resa dal Revisore dei Conti in data 02.02.2018, delle relazioni illustrative e tecnico finanziarie ex art. 40 – comma 3 sexies – del D.Lgs 165/2001 , contenente anche l' attestazione della compatibilità dei costi ex art. 40 bis – comma 1 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i;
- della deliberazione di Giunta Comunale n.14 del 07.02.2018, resa immediatamente eseguibile, con cui il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica è stato autorizzato alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo di cui all' ipotesi sottoscritta il 19 dicembre 2017;

Le parti negoziali composte da:

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

- Il Presidente – (dott.ssa Nunziata Maria Campagna- Segretario Comunale)
- Componente - (rag. Alda Fumagalli - Responsabile Del Settore Economico/finanziario)

La R.S.U. COMUNALE,

nella persona di Cristiano Paolo Pozzi

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI:

- o Italo Bonacina (UIL FPL Lecco)
- o Enzo Cerri (Cisl FP Lecco)
- o Catello Trampanella (FP CGIL Lecco)

Sottoscrivono l' allegato contratto decentrato integrativo anni 2015, 2016 e 2017 del personale dipendente del Comune di Nibionno..

IL PRESIDENTE DELEGAZIONE
TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

COMPONENTE DELEGAZIONE
TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

R.S.U. COMUNALE


DELEGAZIONE TRATTANTE
DI PARTE SINDACALE

The image shows four handwritten signatures, each placed above a horizontal line. From top to bottom, they correspond to the roles listed on the left: the President of the Public Part, a Componente of the Public Part, the R.S.U. Comunale, and the Delegazione Trattante di Parte Sindacale. The signatures are written in black ink and are somewhat stylized.

COMUNE DI NIBIONNO
Provincia di Lecco

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI
ANNO 2015- 2016 - 2017

Stipula ipotesi il 19.12.2017
Parere revisore dei conti il 02.02.2018
Firmato il 15.03.2018
Inviato A.r.a.n. il
Inviato CNEL il



TITOLO I

tempo di applicazione, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto, interpretazione autentica, tempi e procedura per la stipulazione del contratto

Art. 1 – Premessa

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente è formulato ai sensi dell' art.4 del CCNL 01.04.1999 Comparto Regioni Enti locali tenuto conto delle innovazioni introdotte dal D.Lgs 150/2009 e s.m.i.

Art.2 - Ambito di applicazione

1 Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, a tempo determinato, di firmazione-lavoro, di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

Art. 3 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2017 sia per la parte normativa che per la parte economica..

2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione.

3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di cui al comma 2.

4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

Art. 4 - Interpretazione autentica del contratto collettivo decentrato integrativo

1. Quando insorgano controversie sulla interpretazione del contratto collettivo decentrato integrativo, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia alle altre, richiesta scritta per posta elettronica. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto su quali si basa.


3. L'eventuale accordo sostituisce la/le clausola/le controversa/e sin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.

Art. 5 - Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi

1. Il contratto collettivo decentrato integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, ai sensi dell'art.40 del D. Lgs. n.165/2001, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, del D. Lgs. n. 165/2001 e del presente CCDI, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.

2. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal revisore dei conti. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tale organismo, corredata da una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa. In caso di rilievi da parte del predetto organismo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.

5. L'Ente, ai sensi dell' art.55 del D.Lgs 150/2009 e s.m.i., è tenuto a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono, altresì, trasmessi al CNEL .



TITOLO II Sistema delle relazioni sindacali

Art. 6 - Sistema relazioni sindacali

- 1 Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità degli enti e dei sindacati, è definito, secondo quanto previsto dall'art.40 del D. Lgs. n.165/2001, in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, nonché da quanto contenuto nei CCNL Regioni Autonomie Locali.
- 2 Le parti stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui all'art. 3 del CCNL 22.1.2004 e nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di contenimento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa.
- 3 In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le seguenti materie:
 - a) i criteri, nel rispetto di quanto previsto dall'art.40, comma 3-bis del D. Lgs. n.165/2001, per la destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell'art. 31 del CCNL 22.1.2004;
 - b) le fattispecie e i valori per la individuazione e la corresponsione dei compensi previsti dall'art.45, comma 3 del D. Lgs. n.165/2001 e la finalità previste nell'art. 17 del CCNL 1.4.1999 e successive modifiche e integrazioni;
4. L'ente informa, i soggetti sindacali sugli atti di valenza generale concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane fermo restando che gli atti di natura gestionale sono assunti in via esclusiva dal datore di lavoro pubblico.
5. Le parti danno atto che, ai sensi dell' art.9 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. gli istituti di partecipazione sindacale (informativa, consultazione, concertazione) sono disciplinati dai *contratti collettivi nazionali vigenti per il comparto Regioni Enti Locali*.

TITOLO III Le risorse decentrate

Art.7 - Disciplina delle "risorse decentrate"

1. Le risorse decentrate vengono determinate annualmente secondo le modalità definite dall'art.31 del CCNL 22.1.2004 e dall'ordinamento vigente in materia di contenimento della spesa destinata alla contrattazione integrativa.
2. Le risorse decentrate così determinate vengono ripartite nel rispetto della disciplina degli artt. 33, 35, 36, 37 del CCNL 22.1.2004, nonché della richiamata disciplina dell'art. 17 del CCNL 1.4.1999 con i seguenti criteri:
 1. finanziare l'indennità di comparto nella misura prevista dall'art. 33 CCNL 22.01.04;
 2. finanziare il fondo per la progressione economica orizzontale;
 3. prevedere le risorse necessarie per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità affidate al personale di Cat. D non incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative, nonché compensare le specifiche responsabilità del personale di Cat. B e C attribuite con atto formale derivanti da specifiche qualifiche;
 4. compensare le diverse condizioni disagiate in relazione all'organizzazione dei servizi da erogare alla collettività, secondo la disciplina vigente e le specificazioni concordate nel presente CCDI (turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, disagio ecc.);
 5. compensare le attività svolte in particolari condizioni disagiate oltre quelle previste dal precedente punto 6) e normate dalla contrattazione nazionale e, comunque, finanziate con risorse di cui all'art.31 del CCNL 22.1.2004;
 6. erogare compensi incentivanti la performance individuale e organizzativa, proseguendo nell'attività di valutazione delle prestazioni, dando continuità al riconoscimento di contributi al miglioramento organizzativo, alla crescita di efficienza ed efficacia, alla partecipazione al conseguimento degli obiettivi.

Art.8 – Definizione di performance individuale

1. Così come previsto dall'art.9, comma 1 del D. Lgs. n.150/2009, la misurazione e la valutazione della performance individuale del personale incaricato nell'area delle posizioni organizzative è collegata ad indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità, al raggiungimento di specifici obiettivi individuali, al comportamento organizzativo e alle competenze professionali e manageriali dimostrate e alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.
2. La misurazione e la valutazione della performance individuale del restante personale è collegato al contributo fornito al raggiungimento degli obiettivi dell'unità organizzativa di appartenenza, e/o trasversali di unità organizzativa ovvero al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o



individuali e alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.

3. In ogni caso, la attribuzione dei compensi premiali e incentivanti è strettamente correlata al mantenimento e/o al miglioramento degli standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, alla qualità della prestazione lavorativa e all'efficienza del lavoro pubblico.

4. I compensi destinati a incentivare la performance individuale devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di misurazione e di valutazione delle stesse in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel Piano delle performance o negli analoghi strumenti di programmazione (Relazione Previsionale e Programmatica e Piano Esecutivo di Gestione).

5. La misurazione e la valutazione delle performance è operata nel rispetto di quanto previsto dal sistema di misurazione e di valutazione delle performance adottato dall'ente e nel rispetto delle disposizioni previste dall'art.7 del D. Lgs. n.150/2009.

6. Non è consentita la attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati.

7. La somma destinata alla performance risulta pari ad € 6.042,91 per il 2015, ad € 6.026,30 per il 2016 e ad € 5.835,47 per il 2017 .

Art.9- Criteri per la destinazione delle risorse decentrate

1. L'ente eroga trattamenti economici accessori che corrispondono alle prestazioni effettivamente rese. La stessa condizione di lavoro non può legittimare l'erogazione di due o più compensi; ad ogni compenso deve corrispondere una fattispecie o una causale nettamente diversa.

2. Alla performance individuale è destinata una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Per quota prevalente si intende l'ammontare delle risorse decentrate disponibili dopo aver detratto le somme vincolate e destinate al pagamento delle progressioni economiche orizzontali e dell'indennità di comparto. L'importo destinato a valorizzare la performance individuale è distribuito in modo selettivo e nel rispetto del principio meritocratico e di differenziazione del merito in modo proporzionale agli esiti del processo di misurazione e di valutazione delle performance, anche nel rispetto del sistema delle fasce di merito, se previste.


3. In caso di assenza, l'apporto individuale del dipendente è valutato in relazione all'attività di servizio svolta ed ai risultati conseguiti e verificati, nonché sulla base della qualità e quantità della sua effettiva partecipazione ai progetti e programmi di produttività.

4. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa sono applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato.

5. I trattamenti accessori si distinguono in:

- a) compensi con carattere di automaticità che spettano al personale in misura predeterminata e in conseguenza del semplice manifestarsi delle situazioni a loro specificatamente riferite, anche collegati alla durata della prestazione lavorativa. Sono certamente cumulabili, posto che hanno finalità del tutto diversificate e tra di loro estranee;
- b) compensi incentivanti e premianti che tendono a incentivare e motivare il personale in relazione al conseguimento di determinati obiettivi o progetti; non è consentito il pagamento di quote mensili o acconti della produttività;
- c) compensi di posizione che tendono ad incentivare e motivare il personale in relazione alla attribuzione di particolari profili gestionali, responsabilità organizzative e/o professionali.

6. L'integrazione delle risorse decentrate prevista dall'art.15, comma 2 CCNL 1.4.1999 è eventuale e nel massimo dell'1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 1997; essa è una risorsa di natura variabile rimessa, anno per anno, al libero apprezzamento dell'ente che deve valutare le effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità. Gli obiettivi sono previsti nell'ambito del piano delle performance o strumenti analoghi di programmazione. L'incremento non può consolidarsi e poiché le relative risorse devono essere destinate a specifici obiettivi dell'ente, il mancato conseguimento degli stessi obiettivi non può consentire l'utilizzazione del relativo finanziamento per ulteriori e diverse finalità d'incentivazione.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a circular stamp in the center, and several other initials and signatures on the right.

TITOLO IV

Il trattamento accessorio

Art. 10 - Indennità di comparto

1. L'indennità di comparto ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente e viene corrisposta al personale avente diritto nel rispetto di quanto previsto dall'art.33 del CCNL 22.1.2004.
2. L'importo utilizzato per l'indennità di comparto, per il 2015 -2016-2017, ammonta ad € 1.597,40.

Art.11 – Progressione economica nella categoria


1. La progressione economica nella categoria si realizza nel limite delle risorse disponibili nel fondo e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Sono attribuite in modo selettivo ai dipendenti in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di misurazione e di valutazione, nel rispetto delle disponibilità economiche del fondo.
3. Gli importi fruiti per progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato a seguito di progressione di carriera, sono riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni o delle riclassificazioni e non costituiscono incremento delle risorse decentrate.
4. Gli importi già utilizzati per la progressione economica orizzontale ammontano, per ciascun anno, ad € 19.400,54 .

Art. 12 – Indennità di responsabilità (art.17 – comma 2 – lett.f CCNL 01.04.1999 e s.m.i.)

1. L'eventuale esercizio di compiti che comportano particolari responsabilità del personale, che non risulti incaricato di funzioni nell'area delle posizioni organizzative può comportare l'attribuzione di una indennità in misura non superiore ad € 2.500,00 annui.
2. L'indennità è corrisposta previa verifica dell'attribuzione di un incarico di particolare responsabilità conferito dal responsabile del servizio. L'erogazione di tale indennità può essere rifiutata o non corrisposta al verificarsi delle fattispecie normative e/o contrattuali che comportano la riduzione o sospensione automatica dello svolgimento dell'incarico da parte del dipendente.
3. L'espressione di "particolare responsabilità" costituisce un nucleo di funzioni con assunzione diretta di scelte e di svolgimento di attività per il perseguimento degli obiettivi dell'ente in cui i singoli soggetti operano.
4. Le parti danno atto che per il 2015, il 2016 e 2017 è destinato l'importo € 2.500,00 in ciascun esercizio.
5. L'indennità per specifiche responsabilità è erogata in quote mensili ed il relativo importo è decurtato solo nel caso di assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni evento morboso in applicazione dell' art.71 – comma 1 – del d.l.112/2008 che, prescrive, altresì, che le correlate economie non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio dell' ente.

Art.13 – Indennità per specifica responsabilità (art.17 – comma 2 – lett.i CCNL 01.04.1999 e s.m.i.)

1. L'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi ovvero compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali nonché messi notificatori con funzioni di ufficiale giudiziario e specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile danno titolo ad un compenso massimo definito in € 300,00 annui lordi.
2. L'attribuzione dell' indennità è annuale e l'importo dell' indennità è decurtato solo in caso di assenza per malattia per i primi dieci giorni dell' evento morboso ai sensi dell' art.71 comma 1 del dl 112/2008. I relativi risparmi costituiscono economie per l' Amministrazione come previsto dal suddetto articolo.
3. Le parti danno atto che per il 2015, 2016 e 2017 è destinata la somma di € 300,00 .



Art.14 – Indennità di turno (Art.22 del CCNL 14.09.2000)

Le parti prendono atto che il Comune di Nibionno, in relazione alle proprie esigenze organizzative di servizio funzionali, non ha istituito turni giornalieri di lavoro.

Art. 15 – Indennità di reperibilità

1.L'ente può istituire il servizio di pronta reperibilità, strettamente funzionale alle proprie esigenze nel rispetto di quanto previsto dall' art. art.23 del CCNL 14.09.2000 e s.m.i. e ; a decorrere dal 1017, del regolamento comunale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 26.04.2016.

1.Ai personale individuato spetta l' indennità di reperibilità che :

- è corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell' ente non differibili e riferite a servizi essenziali;
- quantificata in € 10,32 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale;
- non può essere superiore a 6 periodi al mese per dipendente.
- Se il servizio è frazionato, comunque in misura non inferiore a 4 ore, è proporzionalmente ridotta in funzione della sua durata oraria con l' applicazione sull'importo così determinatori una maggiorazione del 10%;
- non compete durante l' orario di servizio a qualsiasi titolo prestato;
- non è corrisposta per le ore di effettiva chiamata in servizio remunerate come lavoro straordinario o con equivalente riposo compensativo;
- la corresponsione degli importi è subordinata alla presentazione da parte del Responsabile o dell' Amministratore di apposita nota in cui vengono indicati i periodi di reperibilità richiesti al dipendente;

3.Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità più di 6 volte al mese e deve di norma raggiungere il posto di lavoro assegnato nell' arco di trenta minuti dalla chiamata. In caso di indisposizione o altri motivi che non permettano la disponibilità al pronto intervento l' indennità per reperibilità non è corrisposta.

4.Il servizio interessato dalla pronta reperibilità è il Servizio di polizia Locale con n.1 agente e la somma prevista a tal fine è pari ad € 880,00 per il 2015 e 2016. Per il 2017, oltre al servizio di polizia locale, la reperibilità è stata estesa anche ai servizi demografici e la somma stanziata a tal fine, con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 25.01.2017, è pari ad € 1.200,00.

5.Gli eventuali risparmi verranno portati in aumento delle risorse destinate a compensare la performance organizzativa e individuale, con esclusione dei risparmi derivanti dall' applicazione dell' art.71, comma 1, del D.L. 112/2008 e s.m.i.

Art.16 – Indennità di rischio

1. Le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale sono:

- a) prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo operazioni di trasporto, anche con automezzi e/o altri veicoli, o di sostegno di un carico;
- b) prestazioni che comportano attività lavorative in cui sono utilizzati agenti biologici o se ne prevede l'utilizzo in ogni tipo di procedimento;
- c) esposizione a rischio specifico connesso all'impiego di attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni, microtraumi, malattie anche non permanenti, etc.;
- d) esposizione a rischi di precipitazione, urto, trazione, estensione, postura, etc.;
- e) esposizione a rischi di lesioni, traumi, malattie, etc. connessi alle azioni di sollevamento e trazione particolarmente pesanti.

2. La misura della indennità di rischio è di € 30,00 mensili lorde per effettiva esposizione.

3. La parti danno atto che nessun dipendente del Comune di Nibionno opera con esposizione ai rischi prima individuati e, di conseguenza, non viene destinata nel 2015, nel 2016 e nel 2017 alcuna somma a tale titolo..

Art. 17 - Indennità di disagio

1. Le indennità del presente articolo intendono compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C derivanti da:

- a) esposizione a situazioni di disagio connesse alla particolare articolazione dell'orario di



- lavoro (escluso il turno. Es.: orario frazionato, orario plurisettimanale, etc.);
- b) esposizione a situazioni di disagio connesse a modalità di esecuzione della prestazione particolarmente gravose;
 - c) esposizione a situazioni di disagio connesse a prestazioni usuranti psichicamente e/o fisicamente, qualora non già retribuite nell'ambito di indennità professionali;
 - d) esposizione a situazioni di disagio connesse alla gestione di sistemi relazionali obbligatori di particolare intensità, complessità o criticità;
 - e) esposizione a situazioni di disagio connesse a prestazioni rese con frequenti spostamenti sul territorio.

2. Il disagio determinato dalla natura della prestazione lavorativa costituisce presupposto per l'erogazione della specifica indennità. Al personale che svolge attività disagiata spetta il riconoscimento dell'indennità in misura proporzionale al tempo effettivo di esposizione alle condizioni disagiate. L'erogazione può avvenire anche con cadenza mensile.

3. La parti danno atto che non è prevista la corresponsione dell' indennità di disagio ad alcun dipendente.

Art.18 – Indennità maneggio valori

1. Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa compete una indennità giornaliera fissata in € 1,55.

2. La somma destinata a tal fine è pari ad € 300,00 nel 2015 e nel 2016 mentre nel 2017 è pari ad € 150,00..

3. L' indennità spetta per le sole giornate in cui il dipendente sia in servizio

4. Gli eventuali risparmi verranno portati in aumento delle risorse destinate a compensare la performance organizzativa e individuale , con esclusione dei risparmi derivanti dall' applicazione dell' art.71, comma 1, del D.L. 112/2008 e s.m.i

Art. 19 - Trattamento accessorio compatibile con la specialità della prestazione in telelavoro

1. Il trattamento accessorio di natura incentivante, spetta anche ai lavoratori che rendono prestazioni in telelavoro per le quali non si richiede la "presenza" fisica in servizio del dipendente.

2. Le parti danno atto che non ricorre la fattispecie .

Art. 20 - Attribuzione di compensi per particolari condizioni di lavoro al personale con contratto di formazione e lavoro

1. Al personale assunto con contratto di formazione-lavoro spettano i compensi di natura accessoria come definiti dal presente CCDI utilizzando esclusivamente le risorse previste nel finanziamento del progetto di formazione e lavoro.

2. Le parti danno atto che non ricorre la fattispecie .


TITOLO V Parte economica 2015

Art. 21 - Costituzione dei fondi

Per l'anno 2015 la costituzione del fondo per il salario accessorio di parte stabile e variabile è stata definita con determinazione del Responsabile n. 31 del 09.12.2015, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Art. 22 – Somme destinate alla contrattazione integrativa non utilizzate nell'anno precedente

Le risorse di parte stabile non utilizzate in un anno e non costituenti economie ai sensi dell' art. 71 comma 1 del D.L. 112/2008, sono portate in aumento di quelle variabili dell'anno successivo a quello del loro effettivo accertamento; conseguentemente, esse possono essere utilizzate solo in sede di contrattazione integrativa relativa a tale ultimo anno; trattandosi di risorse variabili disponibili "una tantum", le stesse non potranno essere in alcun modo utilizzate per il finanziamento di istituti del salario accessorio avente caratteristiche di "stabilità" (progressione economica orizzontale; indennità di comparto; ecc.). Stesso principio si può applicare per omogeneità alle risorse aggiuntive derivanti dalle quote non spese del fondo per il lavoro straordinario dell'anno precedente.



Parte economica 2016

Art. 23 - Costituzione dei fondi

Per l'anno 2016 la costituzione del fondo per il salario accessorio di parte stabile e variabile è stata definita con determinazione del Responsabile n. 14 del 15.03.2016, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Art. 24 – Somme destinate alla contrattazione integrativa non utilizzate nell'anno precedente
Le risorse di parte stabile non utilizzate in un anno, sono portate in aumento di quelle variabili dell'anno successivo a quello del loro effettivo accertamento; conseguentemente, esse possono essere utilizzate solo in sede di contrattazione integrativa relativa a tale ultimo anno; trattandosi di risorse variabili disponibili "una tantum", le stesse non potranno essere in alcun modo utilizzate per il finanziamento di istituti del salario accessorio avente caratteristiche di "stabilità" (progressione economica orizzontale; indennità di comparto; ecc.). Stesso principio si può applicare per omogeneità alle risorse aggiuntive derivanti dalle quote non spese del fondo per il lavoro straordinario dell'anno precedente.

Parte economica 2017

Art. 23 - Costituzione dei fondi

Per l'anno 2017 la costituzione del fondo per il salario accessorio di parte stabile e variabile è stata definita con determinazione del Responsabile n. 8 del 16.03.2017, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Art. 24 – Somme destinate alla contrattazione integrativa non utilizzate nell'anno precedente
Le risorse di parte stabile non utilizzate in un anno, sono portate in aumento di quelle variabili dell'anno successivo a quello del loro effettivo accertamento; conseguentemente, esse possono essere utilizzate solo in sede di contrattazione integrativa relativa a tale ultimo anno; trattandosi di risorse variabili disponibili "una tantum", le stesse non potranno essere in alcun modo utilizzate per il finanziamento di istituti del salario accessorio avente caratteristiche di "stabilità" (progressione economica orizzontale; indennità di comparto; ecc.). Stesso principio si può applicare per omogeneità alle risorse aggiuntive derivanti dalle quote non spese del fondo per il lavoro straordinario dell'anno precedente.

TITOLO VI

Disposizione transitoria

Art. 25 – Norma transitoria


1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo sostituisce ogni precedente accordo; le clausole o singole parti non riportate nel presente contratto collettivo decentrato integrativo o non compatibili con lo stesso sono da intendersi disapplicate con effetti che si producono dalla sottoscrizione del presente contratto.

2. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo è sottoscritto nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 165/2001, dall'art.65 del D. Lgs. n. 150/2009, dall'art. 6 del D. Lgs. n. 141/2011 e dal CCNL vigente in quanto compatibile.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente CCDI si rimanda al D. Lgs. n.165/2001, alle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e alle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa nonché al CCNL in quanto compatibile.

Le parti, infine, decidono di riconvocarsi successivamente per la sigla dell'intesa, previa acquisizione del parere del revisore contabile ed approvazione da parte della Giunta Comunale.




anno 2015

risorse decentrate stabili	€ 31.434,05	(comprensivo di € 2.979,69 Fondo lav. straord.)
risorse decentrate variabili	€ 6.529,05	
TOTALE	€ 37.963,10	

di cui:

€ 5.597,40	Indennità di comparto
€ 19.400,54	progressioni orizzontali
€ 2.942,25	lavoro straordinario
€ 2.500,00	specificità responsabilità (art.17-c.2 -lett.f)
€ 300,00	specificità responsabilità (art.17-c.2 -lett.l)
€ 300,00	maneggio valori
€ 880,00	reperibilità (art.23 CCNL 14.09.2000)
Totale € 31.920,19	

Residuo disponibile per performance individuale e organizzativa € 6.042,91



anno 2016

risorse decentrate stabili	€ 31.434,05	(comprensivo di € 2.979,69 Fondo lav. straord.)
risorse decentrate variabili	€ 6.529,05	
TOTALE	€ 37.963,10	

di cui:

€ 5.597,40	indennità di comparto
€ 19.400,54	progressioni orizzontali
€ 2.958,86	lavoro straordinario
€ 2.500,00	specificità responsabilità (art.17-c.2 -lett.f)
€ 300,00	specificità responsabilità (art.17-c.2 -lett.i)
€ 300,00	maneggio valori
€ 880,00	reperibilità (art.23 CCNL 14.09.2000)
Totale €	31.936,80

Residuo disponibile per performance individuale e organizzativa € 6.026,30



Anno 2017


Risorse decentrate stabili	€ 31.434,05 (comprensivo di € 2.979,69 Fondo lav. straord.)
Risorse decentrate variabili	€ 6.529,05
TOTALE	€ 37.963,10

di cui:

€ 5.597,40	indennità di comparto
€ 19.400,54	progressioni orizzontali
€ 2.979,69	lavoro straordinario
€ 2.500,00	specificità responsabilità (art.17-c.2 –lett.f)
€ 300,00	specificità responsabilità (art.17-c.2 –lett.i)
€ 150,00	maneggio valori
€ 1.200,00	reperibilità (art.23 CCNL 14.09.2000)
Totale €	32.127,63

Residuo disponibile per performance individuale e organizzativa € 5.835,47

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. There are five distinct marks: a large stylized 'L' or 'K' shape at the top left; a vertical line with a circle at the top in the center; a large, flowing signature on the right; a signature at the bottom left; and a set of initials 'BT' at the bottom center.



COMUNE DI NIBIONNO
PROVINCIA DI LECCO

COICE FISCALE 82002070132
PARTITA IVA 00656340130
C.A.P. 23895
TELEFONO 031/690626
TELEFAX 031/690100

UFFICIO RAGIONERIA

Data 9. DICEMBRE. 2015

DETERMINA N. 31 / RG

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA EX. ART. 65 D. LGS. N. 150/2009 - ANNO 2015

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno NOVE del mese di DICEMBRE

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Visto il Decreto del Sindaco n. 28/2014 del 22.01.2014 con il quale è stato affidato al sottoscritto l'incarico della responsabilità del Settore Economico - Finanziario e Risorse Umane;

Visto la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'anno 2015, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2015-2017;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 30.12.2011 con la quale è stato approvato il contratto integrativo per l'anno 2010, ai sensi dell'art. 5 del CCNL del 22.01.2004;

Richiamata la propria determina n. 34 del 13.10.2014, con la quale si è provveduto alla costituzione del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi anno 2014 per l'importo di € 37.963,10;

Vista la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 del 8.05.2015, recante istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015 ai fondi della contrattazione integrativa;

Visto l'art. 9, comma 2-bis, del D. L. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30/07/2010 e come modificato dall'art. 1 comma 456 della L. n. 147/2013 il quale prevede che a decorrere dal 01.01.2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel periodo 2011-2014;

Accertato che nel periodo 2011-2014 non si sono verificate diminuzioni e pertanto l'importo destinato alla contrattazione decentrata e la base su cui costituire la parte stabile del fondo coincide con l'analoga voce dell'anno 2014;

Ravvisata quindi la necessità di determinare anche per l'anno 2015 il fondo per la contrattazione decentrata integrativa;

Visto lo schema (allegato A) del fondo per l'anno 2015 nel quale viene individuata la costituzione suddivisa in risorse decentrate stabili e variabili, dandosi atto che tale somma è stata prevista nel bilancio di previsione 2015 confermando la stessa costituita per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 28 del 27.02.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance con allegato il documento del sistema di valutazione delle risorse umane;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto i vigenti C.C.N.L. del personale degli EE.LL.;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria effettuata, di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto come da parere allegato;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole preventivo sulla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL come da allegato;

Dato, altresì, atto che non sussiste la fattispecie di cui all'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. di procedere alla costituzione del fondo per l'anno 2015 destinato alla contrattazione decentrata, così come risultante dall'allegato A) facente parte integrante del presente atto;
2. di dare atto che per l'anno 2015 il fondo ammonta complessivamente a € 37.963,10, e risulta come base di riferimento il fondo risorse decentrate anno 2015, e trattandosi di spesa regolata dalla legge, tale somma è stata prevista all'ex. cap. 2168 - 1.01.08.01 del bilancio di previsione 2015;
3. di dare atto che la responsabilità del procedimento di che trattasi è direttamente a carico del sottoscritto Responsabile di Settore.

IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO -
FINANZIARIO E RISORSE UMANE
(Alda Fumagalli)


Alda Fumagalli




E
co










1015

ALLEGATO "A"

A⁴

RISORSE DECENTRATE STABILI
(G.C. n. 119 del 22/12/2004)

28517,03

ANNO
2015

8/12/15

Art. 4 comma 1 ccnl 9/5/06
incremento 0,5 monte salari anno 2003
escluso segretario

1737,55 contratt. Integrativa 2007
G.C. n. 131 del 10/10/2007

Art. 8 comma 2 ccnl 11/4/08
incremento 0,6 monte salari anno 2005
escluso segretario

0 NON DOVUTO PER SUPERAM. TETTO
SPESA PERSONALE LIMITE 2004
contratt.integrativa 2008
G.C. n. 51 del 23/4/2009

reintegrazioni quote progressioni
orizzontali a seguito rinnovi contratt.
(dich. cong. ccnl)

1179,47

TOTALERISORSE STABILI

31434,05

RISORSE DECENTRATE VARIABILI
(G.C. n. 119 del 22/12/2004)

6529,05

Art. 4 comma 2 lett. b) ccnl 9/5/06
incremento 0,3 monte salari anno 2003
escluso segretario

0 contratt.integrata 2007
(G.C. n. 131 del 10/10/2007)

Art. 8 comma 3 lett. b) ccnl 11/4/08
incremento 0,5 monte salari anno 2005
escluso segretario

0 NON DOVUTO PER SUPERAM.TETTO
SPESA PERSONALE LIMITE 2004
contratt.integrativa 2008
(G.C. n. 51 del 23/4/2009)

Art. 4 comma 2 ccnl 31/7/09
incremento monte salari anno 2007
escluso segretario

0 NON DOVUTO PER SUPERAM.TETTO
SPESA PERSONALE LIMITE 2004
(G.C. n. 67 del 12/4/2010)

TOTALE RISORSE VARIABILI

6529,05

TOTALE FONDO 2015

37963,10



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

PARERI

DETERMINAZIONE N. 31 DEL 9/12/2015

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO E RISORSE UMANE

Si esprime, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL D. Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole sulla regolarità tecnica

9.12.15

IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO -
FINANZIARIO E RISORSE UMANE
(Alda Fumagalli)



SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E RISORSE UMANE


Si esprime, ai sensi degli artt. 147 bis del TUEL D. Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole sulla regolarità contabile:

9.12.15

IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO -
FINANZIARIO E RISORSE UMANE
(Alda Fumagalli)

(Handwritten signatures and initials)





COMUNE DI NIBIONNO
PROVINCIA DI LECCO

CODICE FISCALE 82002070132
PARTITA IVA 00656340130
C.A.P. 23895
TELEFONO 031/690626
TELEFAX 031/690100

UFFICIO RAGIONERIA

Data 15. MARZO. 2016

DETERMINA N. 14 / RG

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA EX. ART. 65 D. LGS. N. 150/2009 - ANNO 2016

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno QUINDICI del mese di MARZO

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Visto il Decreto del Sindaco n. 28/2014 del 22.01.2014 con il quale è stato affidato al sottoscritto l'incarico della responsabilità del Settore Economico - Finanziario e Risorse Umane;

Visto la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'anno 2015, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2015-2017;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 30.12.2011 con la quale è stato approvato il contratto integrativo per l'anno 2010, ai sensi dell'art. 5 del CCNL del 22.01.2004;

Richiamata la propria determina n. 31 del 09.12.2015, con la quale si è provveduto alla costituzione del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi anno 2015 per l'importo di € 37.963,10;

Vista la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 del 8.05.2015, recante istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015 ai fondi della contrattazione integrativa;

Visto l'art. 9, comma 2-bis, del D. L. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30/07/2010 e come modificato dall'art. 1 comma 456 della L. n. 147/2013 il quale prevede che a decorrere dal 01.01.2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel periodo 2011-2014;

Accertato che nel periodo 2011-2015 non si sono verificate cessazioni di personale e pertanto l'importo destinato alla contrattazione decentrata non ha subito diminuzioni e la base su cui costituire la parte stabile del fondo coincide con l'analoga voce dell'anno 2015;

Ravvisata quindi la necessità di determinare anche per l'anno 2016 il fondo per la contrattazione decentrata integrativa;

Visto lo schema (allegato A) del fondo per l'anno 2016 nel quale viene individuata la costituzione suddivisa in risorse decentrate stabili e variabili, dandosi atto che tale somma è stata prevista nel bilancio di previsione 2016 confermando la stessa costituita per gli anni dal 2010 al 2015;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 28 del 27.02.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance con allegato il documento del sistema di valutazione delle risorse umane;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto i vigenti C.C.N.L. del personale degli EE.LL.;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria effettuata, di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto come da parere allegato;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole preventivo sulla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL come da allegato;

Dato, altresì, atto che non sussiste la fattispecie di cui all'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;


Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. di procedere alla costituzione del fondo per l'anno 2016 destinato alla contrattazione decentrata, così come risultante dall'allegato A) facente parte integrante del presente atto;
2. di dare atto che per l'anno 2016 il fondo ammonta complessivamente a € 37.963,10, e risulta come base di riferimento il fondo risorse decentrate anno 2016, e trattandosi di spesa regolata dalla legge, tale somma verrà inserita alla Missione 01 Programma 11 Titolo 1 cap. 2168 del bilancio di previsione 2016;
3. di dare atto che la responsabilità del procedimento di che trattasi è direttamente a carico del sottoscritto Responsabile di Settore.

IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO E RISORSE UMANE

(Alda Fumagalli)



RISORSE DECENTRATE STABILI
(G.C. n.119 del 22/12/2004)

28517,03

Art. 4 comma 1 ccnl 9/5/06
incremento 0,5 monte salari anno 2003
escluso segretario

1737,55 contratt. Integrativa 2007
G.C. n. 131 del 10/10/2007

Art. 8 comma 2 ccnl 11/4/08
incremento 0,6 monte salari anno 2005
escluso segretario

0 NON DOVUTO PER SUPERAM. TETTO
SPESA PERSONALE LIMITE 2004
contratt.integrativa 2008
G.C. n. 51 del 23/4/2009

reintegrazioni quote progressioni
orizzontali a seguito rinnovi contratt.
(dich. con ccnl)

1179,47

TOTALE RISORSE STABILI

31434,05

RISORSE DECENTRATE VARIABILI
(G.C. n. 111 del 22/12/2004)

6529,05

Art. 4 comma 2 lett. b) ccnl 9/5/06
incremento 0,3 monte salari anno 2003
escluso segretario

0 contratt.integrata 2007
(G.C. n. 131 del 10/10/2007)

Art. 8 comma 3 lett. b) ccnl 11/4/08
incremento 0,5 monte salari anno 2005
escluso segretario

0 NON DOVUTO PER SUPERAM.TETTO
SPESA PERSONALE LIMITE 2004
contratt.integrativa 2008
(G.C. n. 51 del 23/4/2009)

Art. 4 comma 2 ccnl 31/7/09
incremento monte salari anno 2007
escluso segretario

0 NON DOVUTO PER SUPERAM.TETTO
SPESA PERSONALE LIMITE 2004
(G.C. n. 67 del 12/4/2010)

TOTALE RISORSE VARIABILI

6529,05

TOTALE FONDO 2015

37963,10

P A R E R I

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 15/03/2016

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO E RISORSE UMANE

Si esprime, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL D. Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole sulla regolarità tecnica

15.3.16

IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO -
FINANZIARIO E RISORSE UMANE
(Alda Fumagalli)

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E RISORSE UMANE


Si esprime, ai sensi degli artt. 147 bis del TUEL D. Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole sulla regolarità contabile:

15.3.16

IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO -
FINANZIARIO E RISORSE UMANE
(Alda Fumagalli)



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.



COMUNE DI NIBIONNO
PROVINCIA DI LECCO

CODICE FISCALE 82002070132
PARTITA IVA 00656340130
C.A.P. 23895
TELEFONO 031/690626
TELEFAX 031/690100

UFFICIO RAGIONERIA

Data 16 MARZO. 2017

DETERMINA N. 8 / RG

**OGGETTO: FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2017.
DETERMINAZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
INTEGRATIVA ANNO 2017.**

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno SEDICI del mese di MARZO

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Visto il Decreto del Sindaco n. 3/2016 del 18/07/2016 con il quale è stato affidato al sottoscritto l'incarico della responsabilità del Settore Economico - Finanziario e Risorse Umane;

Richiamato l'art. 14, comma 1, del C.C.N.L. comparto Regioni e Autonomie Locali dell'1/4/1999, che stabilisce le modalità di calcolo del fondo per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, stabilendo che le relative risorse non possono superare "...quelle destinate, nell'anno 1998, al fondo di cui all'art. 31, comma 2, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, per la parte che residua dopo l'applicazione dell'art.15, comma 1, lettera a) del presente CCNL. Le risorse eventualmente eccedenti rispetto a quelle derivanti dalla puntuale applicazione delle regole contenute nell'art. 31, comma 2 lettera a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate ad incrementare le disponibilità dell'art.15...";

Richiamati inoltre i seguenti commi del medesimo art. 14 C.C.N.L. 1/4/1999:

- a) - comma 4 che prevede la riduzione del 3%, dal 31.12.1999, delle risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario, indicando in 180 ore il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni, destinando tali risparmi all'incremento delle risorse di cui all'art.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale;
- b) - comma 5 che prevede la possibilità per l'ISTAT e altri Enti od Organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite degli enti del comparto, di erogare specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro;

Visto il vigente C.C.N.L. comparto Regioni Enti Locali in particolare l'art.38 del CCNL 14/9/2000;

Richiamato a titolo esplicativo il parere Aran Ral 1462 che, relativamente alla quantificazione delle risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario, così enuncia:

"... per il finanziamento del lavoro straordinario trovano applicazione in via esclusiva le regole dell'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999, che stabiliscono le specifiche modalità di quantificazione delle risorse destinate a tale voce retributiva;
c) infatti, le risorse destinate al lavoro straordinario, a far data dal 1999, sono state quantificate in misura fissa dall'art.14, comma 1, del CCNL dell'1.4.1999, nel senso che le stesse, presso ciascun ente, non possono essere superiori a quelle destinate a tale finalità nel 1998;

d) a far data dal 31.12.1999, le risorse, quantificate ai sensi della precedente lett. a), dovevano essere ridotte nella misura del 3% (art.14, comma 4, del CCNL dell'1.4.1999); tale riduzione è stata prevista come "una tantum", nel senso che doveva essere effettuata una volta sola e con riferimento all'anno 1999;

e) pertanto, a far data dal 31.12.1999, per ciascun anno, le risorse destinate al lavoro straordinario possono essere solo quelle derivanti dall'applicazione del sistema di calcolo delle precedenti lett. c) e d);

f) le suddette risorse possono essere incrementate solo con quelle che specifiche disposizioni di legge destinano al lavoro straordinario in presenza di consultazioni elettorali o per fronteggiare eventi eccezionali;

g) le risorse per il lavoro straordinario, calcolate secondo le modalità delle precedenti lett.c) e d), possono essere ridotte, in modo permanente, solo in presenza di un preventivo intervento di razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi, idoneo a giustificare una stabile diminuzione delle risorse destinate al lavoro straordinario (art. 14, comma 3, primo periodo)...";

Considerato che il Contratto Collettivo, come si evince dall'art. 4 C.C.N.L. 1 aprile 1999, confermato dall'art. 3 C.C.N.L. 22/01/2004, non annovera più la materia del lavoro straordinario tra quelle oggetto di contrattazione decentrata;

Evidenziato che:

- la Legge 28/12/2015, n. 208 – Legge di stabilità 2016 ha di fatto ulteriormente modificato l'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 – L. 122/2010 (riguardante il blocco delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale per il triennio 2010/2013 successivamente ulteriormente prorogato sino al 31/12/2014) disponendo, al comma 236 dell'art. 1 che ".....a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente."
- ad oggi, in assenza dei decreti attuativi previsti dall'art.1 - comma 236 - della legge 208/2015 e smi, il suddetto limite è tuttora vigente;
- non si sono verificate cessazioni di personale per cui non occorre procedere ad alcuna decurtazione ai sensi dell'art.1 comma 236 della legge 208/2015 e smi;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 30.12.2011 con la quale è stato approvato il contratto integrativo per l'anno 2010, ai sensi dell'art. 5 del CCNL del 22.01.2004;

Richiamata la propria determina n. 14 del 15.03.2016, con la quale si è provveduto alla costituzione del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi anno 2016 per l'importo di € 37.963,10;

Vista la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 del 8.05.2015, recante istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015 ai fondi della contrattazione integrativa;

Visto l'art. 9, comma 2-bis, del D. L. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30/07/2010 e come modificato dall'art. 1 comma 456 della L. n. 147/2013 il quale prevede che a decorrere dal 01.01.2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel periodo 2011-2014;

Accertato che nel periodo 2011-2016 non si sono verificate cessazioni di personale e pertanto l'importo destinato alla contrattazione decentrata non ha subito diminuzioni e la base su cui costituire la parte stabile del fondo coincide con l'analoga voce dell'anno 2016;

Ravvisata quindi la necessità di determinare anche per l'anno 2017 il fondo per la contrattazione decentrata integrativa;

Visto lo schema (allegato A) del fondo per l'anno 2017 nel quale viene individuata la costituzione suddivisa in risorse decentrate stabili e variabili, dandosi atto che tale somma è stata prevista nel bilancio di previsione 2017 confermando la stessa costituita per gli anni dal 2010 al 2016 nel quale è ricompreso la quota destinata al fondo lavoro straordinario pari a € 2.979,69;

Dato atto che con deliberazione di C.C. n. 16 del 15.03.2017, rese immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019;

Dato atto, altresì, che alla ripartizione del fondo per lavoro straordinario non partecipano i dipendenti Responsabili di Servizio in quanto titolari di un trattamento economico onnicomprensivo, ai sensi dell'art. 10 del CCNL del 31.03.1999;

[Handwritten signatures and initials]

RECUPERO

par.

BIDNNO

Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.;

Ritenuto sulla base dell'istruttoria effettuata, di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto come da parere allegato;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole preventivo sulla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 14 bis del Tuel : l'attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 153- comma 5- del Tuel, come da allegato;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto i vigenti C.C.N.L. del personale degli EE.LL.;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. di dare atto che il fondo lavoro straordinario 2017 ammonta a € 2.979,69, è ricompreso nel fondo di € 37.963,10 di cui all'allegato a);
2. di dare atto che per l'anno 2017 il fondo ammonta complessivamente a € 37.963,10, e risulta come base di riferimento il fondo risorse decentrate anno 2017, e trattandosi di spesa regolata dalla legge, tale somma verrà inserita alla Missione 01 Programma 11 Titolo 1 cap. 2168 del bilancio di previsione 2017;
3. di dare atto che la responsabilità del procedimento di che trattasi è direttamente a carico del sottoscritto Responsabile di Settore.



IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO -
FINANZIARIO E RISORSE UMANE
(Aida Furrigalli)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Aida Furrigalli', written over the printed name.

A handwritten signature in black ink, possibly 'L. C.', located below the main signature area.

A handwritten signature in black ink, possibly 'E.', located below the main signature area.

A handwritten signature in black ink, possibly 'M.', located below the main signature area.

A group of handwritten signatures in black ink, including a large one and several smaller ones, located at the bottom of the page.



2017

ALLEGATO "A"

RISORSE DECENTRATE STABILI

28517,03

(G.C. n. 119 del 22/12/2004) di cui
fondo lavoro straordinario € 2.979,69

Art.4 comma 1 ccnl 9/5/06
incremento 0,5 monte salari anno 2003
escluso segretario

1737,55 contratt. Integrativa 2007
G.C. n. 131 del 10/10/2007

Art.3 comma 2 ccnl 11/4/08
incremento 0,6 monte salari anno 2005
escluso segretario

0 NON DOVUTO PER SUPERAM. TETTO
SPESA PERSONALE LIMITE 2004
contratt.integrativa 2008
G.C. n. 51 del 23/4/2009

reintegrazioni quote progressioni
orizzontali a seguito rinnovi contratt.
(dich. ong. ccnl)

1179,47

TOTALE RISORSE STABILI

31434,05

RISORSE DECENTRATE VARIABILI
(G.C. n 119 del 22/12/2004)

6529,05

Art. 4 comma 2 lett. b) ccnl 9/5/06
incremento 0,3 monte salari anno 2003
escluso segretario

0 contratt.integrata 2007
(G.C. n. 131 del 10/10/2007)

Art. 8 comma 3 lett. b) ccnl 11/4/08
incremento 0,5 monte salari anno 2005
escluso segretario

0 NON DOVUTO PER SUPERAM.TETTO
SPESA PERSONALE LIMITE 2004
contratt.integrativa 2008
(G.C. n. 51 del 23/4/2009)

Art. 4 comma 2 ccnl 31/7/09
incremento monte salari anno 2007
escluso segretario

0 NON DOVUTO PER SUPERAM.TETTO
SPESA PERSONALE LIMITE 2004
(G.C. n. 67 del 12/4/2010)

TOTALE RISORSE VARIABILI

6529,05

TOTALE FONDO 2017

37963,10



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.


P A R E R I

DETERMINAZIONE N. 8 DEL 16/03/2017

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO E RISORSE UMANE

Si esprime, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL D. Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole sulla regolarità tecnica

16.3.17



IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO E RISORSE UMANE
(Alda Fumagalli)

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E RISORSE UMANE

Si esprime, ai sensi degli artt. 147 bis e 153 comma 5 e art. 183 comma 7 del TUEL D. Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa:

16.3.17



IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO E RISORSE UMANE
(Alda Fumagalli)

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

- Il Responsabile del Settore, in conformità a quanto attestato dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, rilascia il visto di compatibilità monetaria ex art. 9, comma 2, del D. L. n. 78/2009 e s.m.i.



IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICCO - FINANZIARIO E RISORSE UMANE
(Alda Fumagalli)

- Il Responsabile del Settore rilascia, in conformità a quanto attestato dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, il visto di compatibilità monetaria ex-art. 9, comma 2, del D. L. n. 78/2009 e s.m.i. a par data dal _____

IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO E RISORSE UMANE
(Alda Fumagalli)

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.